

rale. Spetta pertanto al giudice nazionale accertare se un'impresa che invoca a proprio favore, ai sensi dell'art. 90, n. 2, una deroga alle norme del

trattato, sia stata effettivamente incaricata dallo Stato membro di gestire servizi d'interesse economico generale.

Nel procedimento 127-73,

avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, dal Tribunale di Bruxelles, nelle cause dinanzi ad esso pendenti fra:

1. BELGISCHE RADIO EN TELEVISIE (RADIO-TELEVISIONE BELGA)

e

NV FONIOR

2. SV SABAM (UNIONE BELGA DEGLI AUTORI, COMPOSITORI ED EDITORI)

e

NV FONIOR

3. BELGISCHE RADIO EN TELEVISIE

e

SV SABAM E NV FONIOR,

domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 86 e 90, n. 2, del trattato CEE,

LA CORTE,

composta dai signori: R. Lecourt, presidente; A. M. Donner e M. Sørensen, presidenti di Sezione; R. Monaco, J. Mertens de Wilmars, P. Pescatore, H. Kutscher, C. Ó Dálaigh e A. J. Mackenzie Stuart (relatore), giudici;

avvocato generale: H. Mayras,
cancelliere: A. Van Houtte,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

In fatto

I — Gli antefatti e il procedimento

Con sentenza 30 gennaio 1974 (Racc. 1974, pag. 51), la Corte ha deciso di pronunciarsi sulle questioni sottoposte dal Tribunale di Bruxelles dopo aver sentito l'avvocato generale.

Con la prima questione si chiede «Se si possa considerare come un abuso di posizione dominante ai sensi dell'art. 86 del trattato CEE il fatto che un'impresa, la quale dispone, in uno Stato membro, del monopolio di fatto della gestione dei diritti d'autore, esiga la cessione totale di tutti i diritti d'autore, senza distinzioni».

Con la seconda questione si chiede «Se si possa ravvisare un abuso di posizione dominante nel fatto che detta impresa pattuisce la cessione, da parte dell'autore, dei diritti presenti e futuri, e in particolare nella circostanza ch'essa conserva,

senza bisogno di fornire alcuna giustificazione, i diritti che le sono stati ceduti per i cinque esercizi successivi al recesso del socio».

Con la terza questione si chiede «Cosa si debba intendere per "impresa incaricata della gestione di servizi d'interesse economico generale". Se sia necessario che l'impresa abbia determinati privilegi, negati ad altre imprese».

Con la quarta questione si chiede «Se l'art. 90, n. 2, del trattato CEE attribuisca ai singoli dei diritti che i giudici nazionali devono tutelare».

Per quanto riguarda i fatti della causa, l'oggetto della domanda e la posizione delle parti si rinvia alla citata sentenza della Corte.

L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 12 febbraio 1974.

In diritto

- 1 Con sentenza 4 aprile 1973, pervenuta in cancelleria il 19 aprile 1973, il Tribunale di Bruxelles ha sottoposto a questa Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, varie questioni vertenti sull'interpretazione degli artt. 86 e 90, n. 2, del trattato CEE.
- 2 La loro soluzione deve consentire al giudice nazionale di pronunciarsi sulla validità dei contratti stipulati nel 1963 e nel 1967 tra l'Unione Belga degli Autori, Compositori ed Editori (SABAM) e due autori, i quali avevano ceduto alla predetta SABAM certi loro diritti.

- 3 Con la prima questione si chiede se si possa considerare come un abuso di posizione dominante il fatto che un'impresa, la quale dispone, in uno Stato membro, del monopolio di fatto della gestione dei diritti di autore, esiga la cessione totale di tutti i diritti d'autore, senza distinzioni.
- 4 Con la seconda questione si chiede se si possa ravvisare un abuso di posizione dominante nel fatto che detta impresa pattuisce la cessione, da parte dell'autore, dei diritti presenti e futuri, e nella circostanza ch'essa conserva, senza bisogno di fornire alcuna giustificazione, i diritti che le sono stati ceduti per i cinque esercizi successivi al recesso del socio.
- 5 Come si evince dalla motivazione della sentenza di rinvio, il giudice nazionale, avendo constatato che la SABAM esercitava effettivamente un quasi-monopolio sul territorio belga e deteneva di conseguenza una posizione dominante su una parte sostanziale del mercato comune, ha affermato che era necessario accertare se la predetta società abusasse di questa posizione dominante mediante norme statutarie e clausole inserite nei contratti con i soci.
- 6 Ai sensi dell'art. 86, n. 2 a), una pratica abusiva può consistere in particolare nell'imporre direttamente o indirettamente «condizioni di transazione» non eque.
- 7 Occorre perciò accertare se la SABAM, in forza del proprio statuto o dei contratti stipulati con i propri soci, imponga, direttamente o indirettamente, ai propri soci od a terzi, condizioni inique nello sfruttamento delle opere affidate alla sua gestione.
- 8 Una simile valutazione richiede che si tenga conto dei diversi interessi in giuoco, cercando di contemperare l'esigenza di concedere ad autori, compositori ed editori la massima libertà nel disporre delle proprie opere con l'efficace tutela dei loro diritti da parte d'una società cui essi non possono evitare d'aderire.
- 9 Per accertare se, in presenza di tali presupposti, le pratiche menzionate nella sentenza di rinvio costituiscano o meno un abuso ai sensi dell'art. 86 del trattato¹⁷ occorre tuttavia tener conto del fatto che l'impresa in questione è

un'associazione volta a tutelare i diritti e gli interessi dei suoi membri particolarmente nei confronti di importanti utilizzatori e distributori di musica, quali possono essere gli enti radiofonici e le case discografiche.

- 10 Un'efficace tutela dei suddetti diritti ed interessi impone che gli autori cedano i loro diritti nella misura necessaria a consentire all'associazione di cui fanno parte un'attività sufficientemente ampia e rilevante.
- 11 È perciò opportuno stabilire se le pratiche controverse, tenuto conto dell'interesse dell'autore a non venir privato in misura superiore al necessario della libertà di disporre della propria opera, superino quanto effettivamente indispensabile per il conseguimento del fine sopraindicato.
- 12 Sotto questo aspetto l'obbligo di cedere globalmente tutti i diritti d'autore, presenti e futuri, senza distinguere fra le diverse forme di sfruttamento generalmente riconosciute, può sembrare una clausola iniqua, soprattutto se la cessione deve valere per un periodo piuttosto lungo, anche dopo il recesso del socio.
- 13 L'eccessività degli obblighi così imposti deve venir valutata dal giudice, il quale terrà conto tanto dell'effetto di ogni singola clausola quanto dell'effetto derivante dalla loro interazione.
- 14 Spetta altresì al giudice valutare se, ed in quale misura, le pratiche abusive eventualmente accertate arrechino danno agli autori o a terzi interessati e trarne le conseguenze circa la validità e l'efficacia dei contratti litigiosi, «in toto» o in singole loro clausole.
- 15 Si può pertanto concludere che il fatto che una società incaricata dello sfruttamento dei diritti d'autore, la quale occupi una posizione dominante ai sensi dell'art. 86, imponga ai suoi membri obblighi non indispensabili al raggiungimento dello scopo sociale e tali quindi da limitare in modo iniquo il libero esercizio dei diritti d'autore, può costituire sfruttamento abusivo di posizione dominante.

- 16 Con la terza questione si chiede: «Cosa si debba intendere per impresa incaricata della gestione di servizi d'interesse economico generale» ed in particolare: «Se sia necessario che l'impresa abbia determinati privilegi, negati ad altre imprese».
- 17 Con l'ultima questione si chiede «Se l'art. 90, n. 2, del trattato CEE attribuisca ai singoli dei diritti che i giudici nazionali devono tutelare».
- 18 Come si evince dalla motivazione della sentenza di rinvio, la terza questione è stata sollevata per sapere se una società incaricata dai propri membri di gestire i loro diritti d'autore rientri nella nozione sopraesposta.
- 19 Poiché la disposizione testé richiamata consente che in determinate circostanze si deroghi alle norme del trattato, la definizione delle imprese cui essa si riferisce va interpretata restrittivamente.
- 20 Imprese private possono eventualmente ricadere sotto la predetta definizione solo quando siano state incaricate dalla pubblica autorità della gestione di servizi d'interesse economico generale.
- 21 Ciò risulta evidente dal fatto che il richiamo alla «specifica missione loro affidata» riguarda pure le imprese aventi carattere di monopolio fiscale.
- 22 Spetta pertanto al giudice nazionale accertare se un'impresa che invoca a proprio favore, ai sensi dell'art. 90, n. 2, una deroga alle norme del trattato, sia stata effettivamente incaricata dallo Stato membro di gestire servizi d'interesse economico generale.
- 23 Tale non è certo il caso d'una società cui lo Stato non ha affidato alcun compito e che amministra invece interessi privati, anche se si tratta di diritti di proprietà intellettuale tutelati dalla legge.
- 24 Ciò premesso, diventa superfluo esaminare l'ultima questione.

Sulle spese

25/26 Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee e dal governo della Repubblica federale di Germania, che hanno sottoposto osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale cui spetta quindi statuire sulle spese.

Per questi motivi,

letti gli atti di causa,
sentita la relazione del giudice relatore,
sentite le osservazioni orali della Commissione delle Comunità europee, del governo della Repubblica federale di Germania, della Belgische Radio en Televisie e della SABAM,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale,
visto il trattato istitutivo della Comunità economica europea, in ispecie gli artt. 86, 90, n. 2, e 177,
visto il protocollo sullo statuto della Corte di giustizia della Comunità economica europea, in ispecie l'art. 20,
visto il regolamento di procedura della Corte di giustizia delle Comunità europee,

LA CORTE,

pronunziandosi sulle questioni sottopostele dal Tribunale di Bruxelles con sentenza 4 aprile 1973, afferma per diritto:

- 1^oa) Il fatto che una società incaricata della gestione dei diritti di autore occupi una posizione dominante ai sensi dell'art. 86 del trattato ed imponga ai propri membri obblighi non indispensabili per il raggiungimento dello scopo sociale e tali da limitare in modo iniquo il libero esercizio dei diritti d'autore, può costituire sfruttamento abusivo di posizione dominante.
 - b) Spetta al giudice nazionale accertare se, ed in quale misura, le pratiche abusive eventualmente constatate arrechino danno agli autori o a terzi interessati e trarne le conseguenze circa la validità e l'efficacia dei contratti litigiosi, «in toto» o in singole loro clausole.
- 2^o Un'impresa cui lo Stato non ha affidato alcun compito e che amministra invece interessi privati, anche se si tratta di diritti di proprietà

intellettuale tutelati dalla legge, non rientra nella sfera d'applicazione dell'art. 90, n. 2, del trattato CEE.

Lecourt	Donner	Sørensen	Monaco	Mertens de Wilmars
Pescatore	Kutscher	Ó Dálaigh		Mackenzie Stuart

Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 27 marzo 1974.

Il cancelliere
A. Van Houtte

Il presidente
R. Lecourt

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE HENRI MAYRAS
DEL 12 FEBBRAIO 1974 ¹

*Signor Presidente,
Signori Giudici,*

Nella sentenza del 30 gennaio, pronunciandovi sulla competenza della Corte, avete disatteso le eccezioni sollevate da una delle parti nel procedimento di merito e mi avete invitato ad esporre le conclusioni relativamente alle questioni pregiudiziali deferite dal Tribunale di Bruxelles.

I — Impostazione del problema

Le due prime questioni vertono sull'interpretazione dell'art. 86 del trattato. Onde statuire se sia stato fatto abuso di posizione dominante, il giudice a quo chiede:

— se vi sia abuso nel caso in cui una società, che in pratica ha monopolizzato la gestione dei diritti d'autore, impone agli autori, compositori ed edi-

tori musicali ad essa affiliati la cessione globale di tutti i loro diritti, senza fare alcuna distinzione;

— se vi sia parimenti abuso di posizione dominante nel caso in cui la società imponga agli autori di cedere ogni diritto — presente o futuro — e si riservi di esercitare i diritti così acquisiti in modo esclusivo per i cinque anni successivi alle dimissioni di un aderente all'associazione.

Anzitutto è opportuno scegliere il metodo da seguire, optando tra due orientamenti.

Nell'ambito dell'art. 177 del trattato si deve dare un'interpretazione astratta e fornire quindi una risposta redatta in termini generici dai quali il giudice proponente possa trarre i principi cui ispirarsi per decidere sul merito?

Non sarebbe invece più indicato dare un'interpretazione più circostanziata, che

¹ — Traduzione dal francese.